SISEC
Società Italiana
di Sociologia Economica

Statuto dell'Associazione

Società Italiana di Sociologia Economica (SISEC)

Art. 1 - *Denominazione*

È costituita l'Associazione culturale Società Italiana di Sociologia Economica (abbreviabile in "SISEC"), regolata dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti leggi della Repubblica Italiana.

Art. 2 - *Sede*

L'Associazione ha sede presso l'istituzione di afferenza del Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede associativa, nonché di istituire e sopprimere sedi secondarie, direzioni, uffici, in Italia o all'estero.

Art. 3 - *Durata*

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - *Finalità*

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione si propone l'avanzamento degli studi sui processi socio-economici, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia economica, del lavoro e dell'organizzazione. A tal fine promuove la collaborazione tra tutti/e gli/le studiosi/e interessati/e a queste tematiche, valorizzandone la rilevanza sia in ambito scientifico-formativo che nel dibattito pubblico, come forme di sapere che scaturiscono dalla ricerca sociale empirica teoricamente orientata, nonché dal confronto e dalla comparazione in ambito nazionale e internazionale.

Art. 5 - *Attività*

Per conseguire le proprie finalità l'Associazione:

- promuove la qualità scientifica della ricerca e della didattica, favorendo il pluralismo degli approcci, il confronto teorico e metodologico e i processi di riflessività degli studiosi, in un contesto aperto all'incontro con le altre scienze sociali;

- promuove il legame fra risultati della ricerca e la didattica, sostenendo la diffusione dell'innovazione dei metodi per l'apprendimento, dei collegamenti interdisciplinari e della valutazione dei processi formativi;
- promuove la diffusione e il consolidamento di pratiche condivise di valutazione della disciplina nelle sue diverse espressioni;
- promuove e organizza incontri e conferenze, seminari e convegni, a carattere locale, nazionale e internazionale, per diffondere e sostenere la conoscenza sociologica sui fenomeni socio-economici, in ambito accademico e pubblico;
- sostiene la crescita professionale delle giovani generazioni di studiosi, stimolando la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi post-lauream e l'inserimento di giovani nel campo di ricerca; promuove percorsi formativi multidisciplinari, attraverso seminari e attività formative di livello avanzato;
- promuove le reti di collaborazione scientifica sul territorio nazionale, sostiene la creazione di gruppi inter-regionali di ricerca e gli scambi tra docenti provenienti dalle diverse aree territoriali del Paese;
- promuove l'internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi, lo sviluppo di reti di ricerca congiunte tra atenei, enti, istituzioni e imprese italiani e stranieri;
- sostiene attività di informazione e di supporto alla partecipazione ad iniziative scientifiche di interesse sovranazionale e la mobilità internazionale degli studiosi;
- promuove la qualità della conoscenza a sostegno dell'azione pubblica e al presidio di attività di analisi volte a cogliere l'impatto delle diverse azioni e interventi sulla vita concreta delle persone, tramite la disseminazione di risultati di ricerca orientati allo sviluppo di politiche e la cooperazione tra studiosi, ricercatori e coloro che operano nelle istituzioni pubbliche, private, *no profit*.
- sostiene l'attività partecipativa degli studiosi appartenenti all'Associazione nei confronti della pluralità di attori e meccanismi che operano nell'ambito della ricerca e didattica universitaria e presso altre istituzioni pubbliche di interesse;
- sostiene l'ideazione, progettazione e realizzazione del sito *web* dell'Associazione, strumento fondamentale per il sostegno delle sopracitate attività.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Associazione potrà collaborare, associarsi o affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi ovvero associazioni con i quali ritenga opportuno creare dei collegamenti volti a favorire la diffusione dei saperi in ambito scientifico, tecnologico e pubblico.

L'Associazione potrà compiere attività anche non espressamente previste nello Statuto, purché coerenti con le finalità statutarie. Le attività suddette potranno essere svolte in Italia e all'estero.

Art. 6 - *Conferimento e perdita della qualifica di Socio*

Possono fare domanda per diventare Soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e osservano le norme del presente Statuto.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione della congruità fra il profilo del richiedente e le finalità dell'Associazione.

La qualifica di Socio si acquisisce a partire dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'adesione è a tempo indeterminato. Essa viene annualmente confermata con il versamento della quota sociale. La quota associativa deve essere corrisposta all'Associazione entro il termine dell'anno di riferimento fissato dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei Soci è pubblicato sul sito *web* dell'Associazione, ed aggiornato almeno annualmente.

La qualifica di Socio si perde con le dimissioni, con il venir meno del pagamento della quota annuale sociale e con comportamenti incompatibili con lo Statuto.

L'eventuale perdita della qualifica di Socio è deliberata dal comitato di garanzia.

Art 7 - *Tipi di Soci*

I Soci di SISEC possono essere persone fisiche o giuridiche, nonché enti sprovvisti di personalità giuridica come Dipartimenti, Istituti universitari italiani o esteri, Enti di ricerca, etc. (definiti ai fini del presente Statuto come soci "collettivi") ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

I Soci collettivi e i Soci persone giuridiche partecipano a tutte le attività sociali tramite un loro rappresentante regolarmente nominato a tale scopo, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari di SISEC si dividono nei seguenti tipi:

1. Soci ordinari strutturati: professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, anche in quiescenza.

2. Soci ordinari non strutturati: RTDB, RTDA, RTT, ricercatori a contratto, assegnisti, dottorandi, borsisti.

3. Altri soci ordinari: ricercatori di istituzioni non universitarie (CNR, Istat, Agenzie, Fondazioni, ecc.)

I Soci sostenitori di SISEC si dividono nei seguenti tipi:

a) *accademici*: rappresentanti di Dipartimenti e di Istituti universitari, italiani o esteri; in questo caso, il/la rappresentante rientra tra i soci ordinari strutturati oppure non strutturati.

b) *non accademici*: rappresentanti di Enti di ricerca, Imprese e Istituzioni, Associazioni e persone che condividono interessi di studio e ricerca dell'Associazione. In questo caso, il/la rappresentante rientra tra gli altri soci ordinari.

Qualora il rappresentante del Socio sostenitore sia già un Socio Ordinario, quest'ultimo ha la capacità di esprimere un doppio voto.

Art. 8 - *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci ordinari;
- l'Assemblea dei Soci ordinari non strutturati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente dell'Associazione;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato di garanzia.

Salvo diversa previsione al momento della nomina, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, Vice-Presidente, Segretario, nonché il Tesoriere e più in generale i partecipanti agli Organi dell'Associazione, non hanno diritto a compenso, retribuzione o remunerazione per il loro operato, salvo il solo rimborso delle spese vive in quanto giustificate ed ammesse.

Art. 9 – *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, mediante comunicazione inviata a tutti i Soci, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente dell'Associazione
- elegge i componenti del Comitato di garanzia;
- delibera sulle esclusioni disposte dal Comitato di garanzia a norma dell'art. 16;
- approva i rendiconti economici annuali;
- approva i regolamenti attuativi del presente Statuto proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva le relazioni ed i programmi di attività e delibera su quanto ad essa demandato nel limite dei compiti che le sono propri nel presente Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- determina l'importo delle quote contributive dei Soci, che possono essere anche differenziate (purché nei limiti della ragionevolezza e continenza) anche all'interno della stessa tipologia sociale di appartenenza (ad es. è possibile stabilire una diversa quota di contributi fra soci ordinari strutturati e soci ordinari non strutturati);
- delibera su eventuali modifiche dello Statuto sociale nelle forme di legge.
- delibera l'abolizione dell'Assemblea dei soci ordinari non strutturati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza (anche in modalità telematica) di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e dunque a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Nel caso di deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza (anche in modalità telematica) di più della metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - *Assemblea dei Soci ordinari non strutturati*

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari non strutturati: RTDA, RTDB, RTT, titolari di contratti di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi di ricerca ed ha finalità di individuazione e discussione di tematiche di interesse per i/le soci/e non strutturati e per l'associazione. Viene convocata dal socio/a non strutturato più anziano tra quelli/e eletti/e nel direttivo.

Art. 11 - *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, di cui uno è il Presidente.

Il regolamento elettorale dell'associazione dovrà essere formulato in modo tale da garantire la presenza in consiglio Direttivo di almeno due soci ordinari non strutturati.

L'elettorato attivo è riservato a tutti i membri soci ordinari, in servizio, in regola con le iscrizioni degli ultimi 2 anni, ovvero l'anno in cui viene effettuata l'elezione e quello precedente e dai rappresentanti dei soci collettivi in regola con le iscrizioni degli ultimi 2 anni.

L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente è dato da tutti i membri soci ordinari strutturati, in servizio, che rivestono una posizione di professore ordinario in regola con le iscrizioni degli ultimi 2 anni, ovvero l'anno in cui viene effettuata l'elezione e quello precedente.

Il Consiglio Direttivo permane in carica per tre esercizi della durata di un anno solare. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario;
- dà attuazione ai programmi di attività approvati dall'Assemblea;
- delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone regolamenti attuativi da sottoporre all'Assemblea;
- controlla e coordina le varie iniziative;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici annuali;
- predispone programmi di attività e relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- autorizza il Presidente per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, della costituzione di Commissioni (o Gruppi di lavoro) finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, ne nomina i membri tra i componenti dell'Assemblea dei Soci e ne definisce il funzionamento. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire deleghe ai propri membri per il coordinamento di specifiche attività: sito web e altre funzioni di rilevanza per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 12 - *Presidente dell'Associazione*

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli detiene poteri di ordinaria amministrazione, può riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati le somme di qualunque importo ed a qualsiasi titolo dovute all'Associazione,

rilasciandone valide quietanze. Il compimento di atti di straordinaria amministrazione è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 13 - *Vice-Presidente dell'Associazione*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del medesimo.

Art.14 - *Segretario*

Il Segretario collabora all'attuazione delle deliberazioni degli Organi collegiali.

Al Segretario compete: a) la comunicazione con i Soci; b) la comunicazione con gli Organi dell'Associazione; c) la gestione di tutti gli atti formali della Associazione, in stretta collaborazione con il Presidente; d) la tenuta della corrispondenza; e) la tenuta dell'elenco dei Soci; f) la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 - *Tesoriere*

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere competono: a) la riscossione delle quote associative; b) la tenuta della contabilità; c) la predisposizione dei documenti strumentali alla redazione del rendiconto economico dell'Associazione; f) i pagamenti delle fatture e delle note di spesa.

Art. 16 – *Comitato di garanzia*

Il comitato di garanzia è organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie e di giurisdizione interna.

Il comitato di garanzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci ordinari.

I suoi componenti non possono far parte degli Organi deliberanti e durano in carica tre anni. Il comitato di garanzia dirime le controversie che possono insorgere tra gli iscritti all'Associazione, tra i Soci e l'Associazione e tra gli Organi dell'Associazione medesima, assicurandosi che le iniziative assunte dagli Organi e dai singoli siano conformi allo Statuto.

Al comitato di garanzia compete di deliberare, a maggioranza dei propri membri, l'esclusione dei Soci per comportamenti incompatibili con lo Statuto.

Art. 17 - *Patrimonio e durata dell'esercizio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi dei Soci da versarsi nella misura determinata dall'Assemblea;
- da donazioni e contributi pubblici e privati;
- da ogni altro provente derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto dal Presidente dell'Associazione il rendiconto economico delle attività da sottoporre successivamente, nei limiti di legge, all'approvazione dell'Assemblea.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere accantonati o reinvestiti nello sviluppo dell'attività dell'Associazione. È' vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che provvederà a nominare uno o più liquidatori e deciderà sulla destinazione del residuo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - *Norme transitorie*

I Soci aderenti demandano al Consiglio Direttivo di prima nomina, entro 90 giorni dal proprio insediamento, di definire, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, le norme attuative in materia di elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione e del comitato di garanzia e di funzionamento dell'Assemblea dei soci ordinari non strutturati.

Il Consiglio Direttivo di prima nomina sarà composto da undici membri, tra cui il Presidente.

Art. 20 - *Spese*

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

SISEC
Società Italiana
di Sociologia Economica